

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 19

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori MANZIONE, VERALDI, FIRRARELLO, GENTILE, FILIPPELLI, TREMATERRA, LIGUORI, SALZANO, IZZO, LONGHI e MONTAGNINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2003

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra CONI e federazioni sportive con particolare riferimento al cosiddetto caso Catania e al rapporto fra giustizia sportiva e giurisdizione ordinaria

ONOREVOLI SENATORI. – La surreale vicenda legata alla individuazione delle squadre aventi diritto all'iscrizione ed alla conseguente compilazione del campionato di serie B di calcio ha caratterizzato negativamente, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2003, il panorama sportivo italiano.

Oltre gli apparenti confini di una problematica pregna di assoluta futilità, si nascondono interessi socialmente ed economicamente molto rilevanti.

Tale situazione ha offerto purtroppo lo spaccato di una organizzazione del mondo dello sport inefficiente ed approssimativa e di una gestione carente e superficiale, deter-

minando una confusione assoluta ed una perdita di credibilità tali da incrinare concretamente il patrimonio irrinunciabile dell'assoluta «autonomia del mondo dello sport».

I complessi ed anacronistici meccanismi che regolano i rapporti fra la giustizia sportiva e quella ordinaria, enfatizzati dal cosiddetto «caso Catania», hanno poi dimostrato di essere ormai superati ed inefficaci e di dover essere rivisitati ed aggiornati, per garantire quella autorevole credibilità del mondo dello sport che costituisce il primo presupposto per l'affermazione del principio di autonomia.

Occorre, allora, approfondire il fenomeno attraverso una Commissione d'inchiesta che, oltre a ricostruire gli accadimenti anche per attribuire eventuali responsabilità, si pre-occupi di operare una ricognizione delle norme e dei regolamenti esistenti anche al fine di estrapolare una proposta che, tenendo conto dei valori e degli interessi esistenti, ridisegni tutto il complesso sistema ordinamentale sportivo.

Milita a sostegno della proposta formulata la dichiarazione rilasciata dal presidente del CONI, Petrucci, il quale testualmente ha dichiarato: «La situazione è diventata ormai insostenibile...i campionati rischiano di non vedere mai la luce. Indubbiamente sono stati commessi degli errori e... questa situazione sta mettendo a rischio la solidità delle strutture dello sport. Il CONI proporrà la costituzione di una Commissione...cui affidare l'incarico di predisporre i nuovi principi ispiratori degli statuti delle federazioni sportive nazionali... onde armonizzare le norme federali... in materia di giustizia sportiva, ed evitare il sorgere di dispute interpretative».

Appare evidente, quindi, come anche il massimo rappresentante del CONI abbia riconosciuto la necessità di rivisitare tutto

l'impianto statutario e normativo, proprio partendo dal riconoscimento di precise responsabilità (a suo dire non imputabili al CONI).

Abbiamo un patrimonio importante da tutelare, quello dello sport, ed il Parlamento non può e non deve rimanere assente.

In merito all'obiettivo da perseguire, la proposta prevede un articolato che qui di seguito si illustra:

l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce i compiti;

l'articolo 2 definisce la composizione della Commissione;

l'articolo 3 disciplina i poteri, prevedendo le modalità dell'inchiesta, le audizioni, le indagini e le eventuali raccolte di testimonianze;

l'articolo 4 disciplina l'organizzazione interna;

l'articolo 5 disciplina il segreto d'ufficio;

l'articolo 6 fissa il termine per la conclusione dei lavori e per il deposito della relazione conclusiva all'Assemblea.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti fra CONI e federazioni sportive, con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità ad ogni livello che hanno determinato, attraverso la approssimativa gestione del cosiddetto caso Catania, la perdita di credibilità ed efficienza dello sport italiano e, in particolare, del giuoco del calcio, con riferimento ai rapporti fra il CONI e le singole federazioni sportive, e la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC);

b) accertare l'adeguatezza delle norme, dei regolamenti e degli statuti che regolano sull'intero territorio nazionale i rapporti fra CONI e singole federazioni;

c) verificare i rapporti fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, proponendo un valido sistema normativo che ridisegni una autonomia credibile della giustizia sportiva ed i suoi rapporti con la giurisdizione ordinaria.

2. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento ed entro i successivi tre mesi presenta al Senato della Repubblica una relazione conclusiva.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini, ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonchè copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tal caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria

provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. la Commissione può inoltre:

a) acquisire informazioni e copie di atti e documenti, utilizzando preferibilmente le strutture del CONI, o rivolgendosi alle singole federazioni sportive, nonchè a tutti gli uffici pubblici e ad altri enti;

b) acquisire copie degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative e sportive ad ogni livello.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. Il Presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della

Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale esperto, anche se dipendente da amministrazioni pubbliche, nella qualità di consulenti.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

